

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

*Attesto che il Senato della Repubblica,  
il 9 ottobre 2012, ha approvato il seguente disegno di legge  
d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:*

## Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012

### Art. 1.

#### *(Disposizioni generali)*

1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle Amministrazioni autonome, approvati con legge 12 novembre 2011, n. 184, sono introdotte, per l'anno finanziario 2012, le variazioni di cui alle annesse tabelle.

### Art. 2.

#### *(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative)*

1. All'articolo 2, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 184, le parole: «26.500

milioni» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 milioni».

2. All'articolo 2, comma 7, della legge 12 novembre 2011, n. 184, le parole: «1.200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1.300 milioni».

3. Il comma 27 dell'articolo 2 della legge 12 novembre 2011, n. 184, è sostituito dal seguente:

«27. In relazione alle necessità derivanti dall'andamento dei mercati finanziari e dalla gestione del debito statale, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214, 2215, 2216, 2217, 2219, 2220, 2221, 2222, 2263 e tra gli stanziamenti dei capitoli 2242 e 2247 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012, allocati nel pro-

gramma "Oneri per il servizio del debito statale". Per le medesime necessità il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 9502, 9523, 9537, 9539, 9540, 9541 e 9590 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012, allocati nel programma "Rimborsi del debito statale"».

Art. 3.

*(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)*

1. All'articolo 8 della legge 12 novembre 2011, n. 184, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

«10-bis. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario e assistito verso il Paese di origine o di provenienza di cittadini di Paesi terzi, ai sensi dell'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifica-

zioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, anche tra missioni e programmi diversi, allo stato di previsione del Ministero dell'interno».

Art. 4.

*(Modifica all'articolo 17 della legge 12 novembre 2011, n. 184)*

1. All'articolo 17 della legge 12 novembre 2011, n. 184, dopo il comma 20 è aggiunto il seguente:

«20-bis. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi per il finanziamento di assegni *una tantum* in favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono ripartite con decreti del Ministro competente».

IL PRESIDENTE